



Messaggio ITAL-Uil n. 20120727-360/TEC del 27 luglio 2012

Area Assistenza e Tutela

Ai Coordinatori regionali ITAL - Uil *A tutti gli Uffici di Patronato delle CSP Uil e delle UR Uil*

Oggetto: Decreto Ministeriale 1° giugno 2012 pubblicato in G.U. Prime indicazioni sui 65.000 salvaguardati/esodati.

Nei giorni scorsi abbiamo dato notizia della registrazione presso la Corte dei Conti del **Decreto Interministeriale 1° giugno 2012** riguardante i **primi 65.000 salvaguardati** dalle nuove disposizioni pensionistiche introdotte dalla Manovra Monti-Fornero.

Dopo lunghissimo tempo dalla sua firma, il predetto decreto è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 171 del 24 luglio 2012). Il Decreto è presente nella nostra area intranet.

Rileviamo che ancor prima della sua pubblicazione (*e quindi ancor prima della sua validità giuridica*) il DI n. 95/2012 (*spending review*) – ha previsto all’art. 22 un secondo contingente di ulteriori 55.000 lavoratori salvaguardati mantenendo “*ferme le disposizioni, le condizioni e i presupposti del Decreto Ministeriale 1.6.2012*”. Sulla questione degli ulteriori 55.000 salvaguardati torneremo successivamente.

Tornando alla vicenda dei 65.000 derogati/salvaguardati, come sapete, il decreto individua numericamente le singole platee dei beneficiari e per ognuna di esse stabilisce le condizioni per essere ammessi al beneficio.

Lista contingente numerico

Mobilità ordinaria	25.590
Mobilità lunga	3.460
Fondi di solidarietà	17.710
Prosecutori volontari	10.250
Lavoratori esonerati	950
Genitori in congedo straordinario	150
Lavoratori cessati (cd esodati)	6.890
TOTALE	65.000

Ricapitoliamo, di seguito, per singola fattispecie le condizioni richieste al fine dell'applicazione della previgente normativa. Ricordiamo che le condizioni dettate dal Decreto Ministeriale sono state modificate in senso restrittivo e pertanto risultano diverse da quelle poste originariamente dalla legge 214/2011 e dalla legge 14/2012 (*Milleproroghe*). In rosso sono evidenziate le nuove condizioni poste dal decreto.

a) lavoratori in mobilità ordinaria

- ✓ *maturazione dei previgenti requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;*
- ✓ *cessazione attività lavorativa al 4.12.2011.*

b) lavoratori in mobilità lunga

- ✓ *cessazione attività lavorativa al 4.12.2011.*

c) lavoratori a carico dei fondi di solidarietà di settore

- ✓ *titolarità della prestazione straordinaria al 4.12.2011.*
- ✓ *titolarità della prestazione straordinaria dopo il 4.12.2011 subordinata al vincolo di restare a carico dei fondi fino al compimento di 62 anni di età.*

d) proseguitori volontari alla data del 4.12.2011

- ✓ *requisiti anagrafici e contributivi tali da consentire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6.12.2013 (24 mesi dalla data di entrata in vigore del DL n. 201/2011);*
- ✓ *almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011;*
- ✓ *non aver ripreso l'attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.*

e) dipendenti pubblici, esonerati dal servizio

- ✓ *essere in esonero dal servizio alla data del 4.12.2011.*

f) lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità:

- ✓ *risultare in congedo straordinario al 31.10.2011;*
- ✓ *requisito contributivo per il pensionamento di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo.*

g) lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali

- ✓ *cessazione del rapporto di lavoro entro il 31.12.2011;*
- ✓ *decorrenza della pensione entro il 6 dicembre 2013 (24 mesi dalla data di entrata in vigore del DL n. 201/2011);*
- ✓ *nessuna successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.*

h) lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi collettivi

- ✓ *cessazione del rapporto di lavoro entro il 31.12.2011;*
- ✓ *decorrenza della pensione entro il 6 dicembre 2013 (24 mesi dalla data di entrata in vigore del DL n. 201/2011);*
- ✓ *nessuna successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.*

Esclusivamente per le fattispecie di cui alle lettere e); f); g) e h) il Decreto Ministeriale prevede che il lavoratore presenti una **apposita istanza alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) entro 120 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto** (ultimo giorno 20 novembre 2012).

La DTL competente è quella di residenza del lavoratore tranne per i lavoratori cessati con accordi individuali (lettera g) di cui sopra) per i quali è competente la DTL presso la quale è stato sottoscritto l'accordo.

Siamo in attesa di notizie circa una specifica modulistica da parte del Ministero competente. In assenza di risposta, provvederemo comunque ad inviarvi prima possibile un fac-simile di domanda.

Precisazioni in tema di maturazione del diritto a pensione nei confronti dei salvaguardati

Ricordiamo che ai fini della verifica dei requisiti previsti dalla previgente disciplina pensionistica in materia di diritto/decorrenza della pensione di vecchiaia/anzianità occorre tenere conto anche delle seguenti disposizioni che restano tuttora operanti per i lavoratori salvaguardati.

Dal 2013 (*per coloro che maturano i vecchi requisiti a decorrere dal 1.1.2013*) va tenuto conto dell'**aumento dei 3 mesi per incremento della speranza di vita** e degli ulteriori aumenti previsti tempo per tempo. Questi aumenti si riverberano, secondo l'Inps, non solo sull'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia e sulle cosiddette quote (*dal 2013 Quota 97 e 3 mesi oppure Quota 98 e 3 mesi rispettivamente per dipendenti/autonomi*) ma anche sulla pensione di anzianità con 40 anni a prescindere dall'età. Per quanto attiene l'applicazione degli aumenti per aspettativa di vita per la pensione di anzianità con 40 anni di contributi esprimiamo riserve che sono già state poste all'attenzione della nostra consulenza legale.

Per quanto attiene **la pensione di vecchiaia delle donne** (Fpld; Fondi sostitutivi/Lav autonome) occorre inoltre tenere presente che resta operante (nell'ambito della disciplina previgente), **dal 2014, anche l'aumento di 1 mese dell'età pensionabile** di cui al D.L 98/2011 (*a tale proposito vedi nostro messaggio n. 20110803-214/TEC*).

Dunque a partire dal 1° gennaio 2014, per le lavoratrici dipendenti salvaguardate, l'età pensionabile – fissata a 60 anni e già aumentata in relazione all'aspettativa di vita (*3 mesi dal 2013*) - è incrementata di 1 mese (60 anni + 1 mese + 3 mesi). Nel 2015 l'incremento sarà di ulteriori due mesi, di ulteriori tre mesi nel 2016, di ulteriori quattro mesi nel 2017, di ulteriori cinque mesi nel 2018, di ulteriori 6 mesi nel 2019, tenendo sempre presente gli aumenti per aspettativa di vita.

Infine, per quanto riguarda la **decorrenza delle pensioni di anzianità con 40 anni a prescindere dall'età** - il cui diritto si matura dal 2012 occorre tenere in debito conto gli aumenti già disposti con il richiamato dl 98 del 2011 (1 mese in più dal 2012, 2 mesi in più per il 2013 e 3 mesi in più dal 2014). Per cui le finestre mobili saranno le seguenti:

- ✓ perfezionamento **40 anni di contributi nell'anno 2012: 13 mesi** dalla data di perfezionamento dei requisiti (lavoratori dipendenti); **19 mesi** (lavoratori autonomi)
- ✓ perfezionamento **40 anni di contributi nell'anno 2013: 14 mesi** dalla data di perfezionamento dei requisiti (lavoratori dipendenti); **20 mesi** (lavoratori autonomi)
- ✓ perfezionamento **40 anni di contributi dal 2014: 15 mesi** dalla data di perfezionamento dei requisiti (lavoratori dipendenti); **21 mesi** (lavoratori autonomi).

Il Piano operativo dell'Inps e prime indicazioni operative

Nei giorni scorsi vi abbiamo anticipato i contenuti del messaggio Inps n. 12196 del 20.7.2012 – poi inviato assieme allo schema di lettera ai lavoratori – riguardante il piano operativo per la verifica del diritto a pensione dei primi 65.000 lavoratori salvaguardati oggetto, peraltro, della Videoconferenza dello scorso 23 luglio.

Nel rimandarvi ai messaggi di cui sopra, forniamo le seguenti ulteriori comunicazioni e indicazioni.

L'invio delle lettere è propedeutico al monitoraggio dei primi 65.000 salvaguardati.

Infatti, solo una volta esaurita la prima fase di screening (che si chiuderà il 30 settembre p.v.) potrà iniziare la seconda fase che si concretizzerà con l'invio delle lettere contenenti la certificazione del diritto a seguito del monitoraggio.

Le lettere non verranno inviate ai dipendenti pubblici esonerati dal servizio (lettera e) di cui sopra); ai lavoratori in congedo straordinario (lettera f) di cui sopra) e ai cessati entro il 31.12.2011 (lettere g) e h) di cui sopra).

Per quanto attiene la platea dei destinatari delle lettere abbiamo forti perplessità in merito alla possibilità che tra i destinatari delle lettere inviate ai proscutori volontari possono essere ricompresi anche i lavoratori esodati postali. Il dubbio nasce innanzitutto dall'affidabilità della banca dati Inps, nonché dalla mole di pratiche di prosecuzione volontaria che risulterebbe ancora inevasa. Per questi lavoratori in particolare, non va peraltro dimenticata una seria problematica derivante dal fatto che, nel rispetto delle condizioni richieste dal decreto, si vengono a determinare situazioni in cui il medesimo lavoratore potrebbe rientrare in due contingenti numerici: da un lato quello dei lavoratori cessati con accordi e dall'altro quello dei proscutori volontari.

Premesso quanto sopra, ai fini dell'operatività degli uffici si forniscono le seguenti indicazioni.

Innanzitutto occorrerà prestare la massima attenzione a tutte quelle situazioni in cui risulti una posizione assicurativa carente o incompleta. In questa casistica rientrano, ovviamente, quei lavoratori che non riceveranno la lettera dell'Inps proprio perché l'Istituto previdenziale non dispone del dato. Basti pensare alla presenza di contribuzione versata all'estero in Paese UE o legato all'Italia da Convenzioni bilaterali, alle situazioni dove incidono domande di riscatto, ricongiunzioni, accrediti figurativi, ecc.

Tutte queste situazioni andranno segnalate all'Inps anche attraverso canali dedicati che l'Istituto previdenziale si è impegnato a realizzare e sui quali forniremo successive comunicazioni.

Riteniamo opportuno tenere in opportuna evidenza tutte le situazioni dei potenziali beneficiari (che abbiano ricevuto o meno la lettera e che abbiano o meno carenze/incompletezze della loro posizione contributiva) al fine anche delle segnalazioni che faremo all'Inps.

Appare evidente come al fine di realizzare il massimo risultato nel fornire assistenza e garantire la piena tutela a questi lavoratori sarà indispensabile uno stretto raccordo con le Categorie sindacali della Uil.

Fraterni saluti.

Area Assistenza e Tutela ITAL Uil
Michele Zerillo